SENATO DELLA REPUBBLICA

- XI LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

101° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

INDICE

Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali	Pag.	11
5 ^a - Bilancio,	»	23
7a - Istruzione	»	33
11 ^a - Lavoro	»	39
Commissioni riunite		
1ª (Affari costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag.	6
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Sottocommissioni permanenti		
7ª - Istruzione - Pareri	Pag.	42
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	43
CONVOCAZIONI	Pag.	45

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 16,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 8, C 21a, 16o)

Il PRESIDENTE dà conto di alcune questioni concernenti la materia delle autorizzazioni a procedere, anche in relazione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea nella seduta del 14 gennaio 1993.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola i senatori SELLITTI, SAPORITO, MORA e MAISANO GRASSI.

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta rinvia il seguito dello discussione.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) Doc. IV, n. 41, contro i senatori Citaristi e Golfari, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 110 e 353 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; turbata libertà degli incanti).

(R 135, C 21^a, 41°)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore GOLFARI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5 del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori MAISANO GRASSI, DELL'OSSO e il PRE-SIDENTE.

Congedato il senatore Golfari, prendono la parola i senatori PEDRAZZI CIPOLLA, PINTO, FRANCHI, FILETTI, GUZZETTI e il PRE-SIDENTE.

Quindi, la Giunta delibera all'unanimità di richiedere ai magistrati procedenti – ai sensi dell'articolo 135, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato – altri documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

2) Doc. IV, n. 46, contro il senatore Calvi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (diffamazione col mezzo della televisione). (R 135, C 21^a, 46°)

Il PRESIDENTE riassume i fatti.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Franchi di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) *Doc.* IV, n. 47, contro il senatore Pezzoni, per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). (R 135, C 21^a, 47^o)

Il PRESIDENTE espone sinteticamente i fatti.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Bodo di redigere la relazione per l'Assemblea.

4) *Doc.* IV, n. 49, contro il senatore Pezzoni, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione). (R 135, C 21^a, 42°)

Il PRESIDENTE espone sinteticamente i fatti.

Quindi, la Giunta delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Bodo di redigere la relazione per l'Assemblea.

5) *Doc.* IV, n. 52, contro il senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). (R 135, C 21^a, 43^o)

Il PRESIDENTE riassume i fatti.

Dopo un intervento del senatore DI LEMBO, la Giunta delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'Assemblea.

6) *Doc.* IV, n. 54, contro il senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). (R 135, C 21^a, 44°)

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'Assemblea.

7) Doc. IV, n. 55, contro il senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). (R 135, C 21°, 45°)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'Assemblea.

8) Doc. IV, n. 53, contro il senatore Compagna, per il reato di cui all'articolo 334, secondo comma, del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa). (R 135, C 21°, 48°)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto i fatti, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La Giunta rinvia altresì l'esame della seguente domanda:

- Doc. IV, n. 45, contro il senatore Garraffa, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ (A 7, C 21ª, 9°)

Infine, il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per giovedì 21 gennaio, alle ore 14,30, è integrato con l'esame dei Documenti IV, nn. 43, 44 e 51.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONI 1ª e 13ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)
13ª (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione MACCANICO

La seduta inizia alle ore 15.30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183: esame e rinvio) (R 139 B, R 58°, 1°)

Il PRESIDENTE precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul regolamento in titolo è previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. A suo giudizio si tratta comunque di una procedura che desta talune perplessità, dato che l'attività regolamentare è tipica dell'Esecutivo e che sullo schema di regolamento si è già pronunciato in sede consultiva il Consiglio di Stato.

Prende quindi la parola il relatore per la Commissione senatore COMPAGNA, il quale ricorda che la legge n. 183 del 1989 aveva istituito i servizi tecnici nazionali quali organismi al servizio della collettività e di cui possono avvalersi sia i Ministeri interessati sia le altre strutture competenti a livello interregionale e regionale. Il regolamento di organizzazione dei servizi tecnici era stato già emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1991, n. 85, ma esso in fase di applicazione ha dato luogo ad alcune questioni applicative. Sono state evidenziate, in particolare, difficoltà nel funzionamento del Consiglio dei direttori a cui erano stati affidati compiti non solo di coordinamento, ma anche operativi. Problemi sono intervenuti, inoltre, nella gestione degli affari amministrativi a causa della moltiplicazione degli uffici competenti.

La VIII Commissione della Camera dei deputati, dopo aver proceduto alla audizione dei direttori dei servizi, ha approvato il 30 settembre 1992, una risoluzione che impegnava il Governo ad istituire un Dipartimento per i servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Obiettivo del regolamento in titolo è appunto quello di recepire tale indicazione del Parlamento. Propone pertanto alle Commissioni riunite di approvare un parere favorevole in cui sia anche sottolineata la necessità di giungere al più presto ad un effettivo rafforzamento dei servizi tecnici preposti alle imprenscindibili funzioni di difesa del suolo.

Interviene poi il relatore per la 13^a Commissione, senatore D'AMELIO: nel concordare con l'espressione di un parere favorevole formulata dal senatore Compagna, dichiara che l'impianto del regolamento proposto accoglie la richiesta di una maggiore organicità dei servizi tecnici nazionali e di un miglior coordinamento della gestione amministrativa, tale da evitare duplicazioni e da unificare il sistema informativo. Più in generale, la creazione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio uniforma l'apparato previsto dalla legge sulla difesa del suolo con le previsioni della legge n. 400 del 1988.

D'altra parte, il parere espresso dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato si sofferma sui requisiti propri del capo del Dipartimento, che secondo il regolamento proposto è scelto tra i dirigenti dello Stato in possesso di diploma di «laurea tecnica», oltre che di adeguata esperienza professionale. L'opportuna osservazione formulata dal Consiglio di Stato, sull'inesistenza di una «laurea tecnica» cui fare riferimento, potrebbe essere superata indicando specificamente le discipline tecniche alle quali la laurea si riferisce; l'articolo 8 dello schema di parere potrebbe anzi delimitare l'ambito dei dirigenti generali – dai quali si presceglie il capo del Dipartimento – al solo ruolo tecnico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il relatore per la 13ª Commissione concorda infine con un rilievo formulato dal presidente MACCANICO, secondo cui il ruolo di consulenza del Consiglio di Stato potrebbe implicare un'interferenza con la sede consultiva parlamentare: il Presidente paventa anzi il pericolo che una sostanziale considerazione espressa dal Consiglio di Stato, riguardante la natura aggiuntiva degli organici dei servizi tecnici nazionali rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate alla legge sulla Presidenza del Consiglio, possa essere disattesa dal Governo in virtù di un diverso avviso che le Commissioni congiunte dovessero esprimere, secondo l'autonoma valutazione politica che loro compete.

Si apre il dibattito.

Il senatore SAPORITO, ricordato che il regolamento emanato nel 1991 non ha avuto sostanziale esecuzione, si sofferma sulle funzioni che in tale testo venivano affidate al consiglio dei direttori e osserva che il regolamento oggi in esame non risulta essere stato sottoposto al parere di tale organismo che pure è previsto dalla legge n. 183. L'impostazione accolta nello schema di regolamento accentra molte competenze nel capo del Dipartimento e ciò ripropone il problema delle strutture che vengono via via istituite presso la Presidenza del Consiglio, compromettendo forse un disegno organico di riforma. Suscita qualche perplessità,

infatti, l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio di compiti che sembrano avere natura direttamente gestionale. Si chiede quindi quale sia il ruolo previsto per il consiglio dei direttori visto che il comma 3 dell'articolo 4 affida al Dipartimento funzioni di segreteria tecnica del Comitato dei ministri, quali siano gli adempimenti relativi alle proposte degli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei servizi, e resta incerta la predisposizione di criteri, metodi e *standard* di raccolta ed elaborazione dei dati conoscitivi. Appare anche non del tutto convincente l'esclusione di enti come l'ENEL o l'ENEA dalla definizione del sistema informativo unico regolato dall'articolo 5 e discutibile l'istituzione, all'articolo 7, di un Consiglio scientifico che dovrebbe affiancarsi al Consiglio dei direttori.

A suo avviso non è opportuno, inoltre, prevedere (articolo 8) che il dirigente generale preposto al Dipartimento debba essere in possesso di un diploma di laurea in ingegneria, fisica o scienze biologiche, dato che il ruolo che deve svolgere è essenzialmente quello, non direttamente tecnico, di coordinare l'attività dei diversi servizi. Potrebbe creare problemi di funzionalità anche la prevista creazione, all'articolo 9, di un ufficio per il sistema informativo unico; appaiono condivisibili, infine, i rilievi formulati dal Consiglio di Stato sull'articolo 10, soprattutto quando si tengono conto le questioni cui ha dato luogo l'inquadramento del personale della Presidenza del Consiglio.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea che il comma 2 dell'articolo 1, in cui si prevede che con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere istituiti ulteriori servizi e introdotte modifiche al regolamento, appare in contrasto con la legge n. 183 che stabiliva il termine di un anno per la definizione dell'organizzazione dei servizi tecnici. Dichiara quindi di condividere le osservazioni del Consiglio di Stato sull'articolo 10 dello schema di regolamento, relativo al personale, e propone che il parere favorevole delle Commissioni riunite sia condizionato alla modifica di tale disposizione.

Il senatore GUERZONI concorda con quanto rilevato dal Presidente all'inizio di seduta. In effetti suscita non poche perplessità la procedura prevista dalla legge n. 183 in ordine alla istituzione dei servizi tecnici nazionali. Il Parlamento, all'atto di esprimere un proprio parere su un regolamento, atto tipico dell'Esecutivo, dopo che su di esso si è già pronunciato anche il Consiglio di Stato, rischia di essere coinvolto in responsabilità improprie e, comunque, di compiere una valutazione delicata senza essere in possesso di tutti gli elementi conoscitivi. Ritenendo opportuno segnalare tale osservazione nel parere, si chiede se sia stata data attuazione alla previsione contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 9 della legge n. 183 del 1989, secondo cui deve essere acquisito preventivamente il parere della Conferenza Stato-regioni sui principi degli atti di indirizzo e coordinamento relativi ai servizi tecnici nazionali.

Ha quindi la parola il senatore MONTRESORI, secondo cui il giudizio che compete alle Commissioni riunite in sede consultiva riguarda la correttezza o meno dell'operato del Governo nel recepire le istanze contenute nell'articolo 9 della legge n. 183 del 1989, laddove si prevede l'emanazione di un regolamento sui servizi tecnici nazionali. La norma di legge richiedeva una riorganizzazione ed un potenziamento dei servizi tecnici nazionali, che la legge stessa disponeva nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di coordinarne l'operato e di renderne unitaria la gestione: al contrario, alcuni contenuti del testo in esame non paiono incidere sulla sostanziale debolezza del sistema vigente, ma aggiungono elementi eterogenei scarsamente riconducibili al disegno originario.

Il senatore LUONGO condivide le critiche formulate, giudicando estremamente precaria la situazione dei servizi tecnici nazionali, che necessiterebbero di un potenziamento ben maggiore di quello previsto dallo schema di regolamento in esame: l'intento di istituire un Dipartimento nell'ambito della disciplina generale della legge n. 400 del 1988 non esaurisce l'ambito degli adempimenti necessari ad un miglior coordinamento dei settori operativi; in carenza di tutto ciò, si rischia soltanto la proliferazione di strutture amministrative pleonastiche, prive di reali competenze e destinate solo ad assicurare ulteriori privilegi.

L'aumento dei passaggi burocratici previsti, la mancata considerazione della ricaduta normativa della legge sul Servizio nazionale della protezione civile e la settorializzazione dell'apparato amministrativo costituiscono ulteriori elementi di confusione che andrebbero eliminati: in particolare, dovrebbero restare settoriali solo gli ambiti operativi dei servizi tecnici, mantenendo l'unitarietà della parte amministrativa della loro gestione. Infine, i requisiti previsti per la scelta del capo del Dipartimento dovrebbero restare omogenei rispetto a quelli dei dirigenti dei singoli servizi tecnici: esperienze amministrative precedenti hanno offerto ampia prova dell'inadeguatezza del ruolo generale per compiti di gestione di apparati tecnici.

Il senatore SPECCHIA ravvisa nello schema di regolamento in esame l'adempimento, seppur parziale, dei requisiti previsti dall'articolo 9 della legge sulla difesa del suolo: i rilievi del Consiglio di Stato, peraltro, costituiscono un oggettivo ausilio per l'esame, per cui di essi – come dei rilievi formulati nel dibattito – si potrebbe fare oggetto di osservazioni volte a corredare il parere favorevole.

Replica agli intervenuti il relatore per la 1ª Commissione COMPA-GNA, il quale rileva che non tutte le osservazioni formulate nel corso del dibattito vanno nella stessa direzione, dato che alcune sembrano accedere ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato, mentre altre si muovono in senso opposto. A suo avviso, occorre tener conto del fatto che la scelta di includere i servizi tecnici nazionali nella amministrazione della Presidenza del Consiglio è stata compiuta dalla legge n. 183 e che il regolamento emanato nel 1991 non si è dimostrato conforme alle esigenze. Appare quindi logica la distinzione prevista dal nuovo schema di regolamento fra compiti di coordinamento dei servizi tecnici, da affidare al consiglio dei direttori, e compiti di carattere politico-amministrativo. Quanto alla questione del personale, fa presente che il comma 3 dell'articolo 10 tiene conto del parere del Consiglio di Stato

riferendosi espressamente a quanto disposto dall'articolo 31 della legge n. 400 del 1988. Del resto, è essenziale considerare in questo campo le rilevanti esigenze di funzionalità dei servizi. Con riferimento al problema sollevato dal senatore Saporito, relativo al titolo di studio necessario per assumere l'incarico di capo del Dipartimento, ritiene preferibile l'impostazione contenuta nello schema di regolamento.

Replica, quindi, il relatore per la 13^a Commissione, senatore D'AMELIO, condividendo il timore - emerso dal dibattito - che lo schema di regolamento presentato non renda efficace l'operato dei servizi tecnici nazionali, ma anzi ne accresca la macchinosità. Già in sede di esame del disegno di legge n. 747 emerse la difficoltà di coordinamento tra intervento statale e regionale nella lotta al dissesto idrogeologico lungo il fiume Arno, nonostante l'operato dell'Autorità di bacino che, peraltro, risulta notevolmente ridimensionata dalla scarsità dei finanziamenti a disposizione; l'istanza di creare un raccordo stabile tra le istituzioni, allo scopo di rendere incisiva l'azione sul territorio, doveva essere recepita con maggiore decisione dal Governo, che con lo schema di regolamento non appare rispondere appieno a tali attese. Le osservazioni con cui si dovrà corredare il parere potranno offrire un indirizzo per la correzione del testo, anche alla luce dei rilievi del Consiglio di Stato; in merito al ruolo di quest'ultimo, concorda con l'opinione che andrebbe meglio regolamentata la procedura consultiva per evitare che l'atipicità di essa alimenti dialettiche inopportune.

Il presidente MACCANICO, ricordando la necessità che in sede consultiva il Parlamento verifichi la corretta attuazione delle previsioni legislative nell'emanazione del regolamento, propone che il seguito dell'esame sia rinviato, in attesa che i relatori predispongano uno schema di parere volto a recepire il più possibile le osservazioni emerse dal dibattito.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

66^a Seduta

Presidenza del Presidente MACCANICO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fabbri, per la grazia e la giustizia De Cinque e per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887)

(Parere alle Commissioni riunite 2ª e 12ª, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: in parte favorevole ed in parte contrario)

Il senatore RIVIERA, nell'illustrare il provvedimento, che reitera parzialmente i precedenti decreti-legge nn. 335, 374 e 431 del 1992, non convertiti nei termini costituzionali, segnala la delicatezza delle materie disciplinate soffermandosi in particolare sulle modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti. Ritiene pienamente sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza, invitando la Commissione ad esprimersi in tal senso.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARCHETTI dissente dal Relatore, richiamando anche le considerazioni già svolte nel corso del dibattito sui precedenti decreti-legge. Nel caso di specie, il Governo a maggior ragione avrebbe dovuto ricorrere ad un disegno di legge ordinaria per disciplinare una materia di tale importanza quale la modificazione alle norme sanzionatorie dell'uso e detenzione di stupefacenti. Per questi motivi, indipendentemente da valutazioni di merito, si dichiara contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

Condivide tale posizione il senatore PONTONE, segnalando la disomogeneità del contenuto del decreto-legge, che non risponde

pertanto alle prescrizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988.

Il senatore GUALTIERI annuncia che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in una riunione appositamente convocata per la giornata di domani, approfondirà il tema della reiterazione dei provvedimenti d'urgenza da parte del Governo e la prassi deteriore che si è andata affermando negli ultimi tempi, di inserire ogni volta disposizioni disciplinanti materie ulteriori, in contrasto palese con le prescrizioni della legge n. 400. Ciò è vero anche nel caso di specie, giacchè il decreto-legge n. 3 costituisce la quarta reiterazione di un provvedimento d'urgenza che inizialmente afferiva unicamente al trattamento di detenuti affetti da infezione da HIV. Per questi motivi, a suo giudizio, la Commissione non dovrebbe riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del provvedimento in esame.

Dopo un breve intervento del sottosegretario DE CINQUE (precisa che il testo del decreto-legge n. 335 del 1992, già precedentemente citato, disciplinava tutti gli aspetti contenuti nel decreto-legge oggi in esame, eccezion fatta per le modifiche al testo unico in materia di stupefacenti), la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, pur condividendo l'urgenza di modificare la disciplina degli stupefacenti, si rammarica che ciò avvenga a mezzo di un decreto-legge censurabile sotto l'aspetto della omogeneità.

Il senatore COVATTA fa presente che la Commissione ha già dibattuto in passato il tema della disomogeneità dei provvedimenti d'urgenza. A suo avviso, l'istituto del decreto-legge è stato snaturato per effetto della reiterazione dei vari provvedimenti, che in molti casi contengono disposizioni eterogenee; va d'altro canto segnalato l'improprio loro utilizzo da parte del Parlamento per un'attività emendativa che ne stravolge la portata. Non a caso in sede di dibattito sulle riforme istituzionali e regolamentari da tempo si discute della necessità di sancire la inemendabilità dei provvedimenti d'urgenza. Ritiene tuttavia improprio avanzare queste considerazioni con riferimento al decretolegge n. 3, che afferisce a materie senz'altro necessarie ed urgenti. Pur nutrendo riserve sulla prassi adottata dal Governo, ritiene pertanto che la Commissione debba riconoscere la sussistenza dei presupposti di costituzionalità sulla base di considerazioni di merito: la drammaticità della situazione attuale richiede infatti l'adozione di un provvedimento d'urgenza.

Il sottosegretario FABBRI riconosce che il provvedimento contenga disposizioni non omogenee rispetto al suo nucleo fondamentale. Anticipa comunque che nella Conferenza dei Capigruppo di domani, il Governo proporrà la trasformazione di alcuni dei decreti-legge pendenti innanzi alle Camere in altrettanti disegni di legge ordinaria, da assegnarsi alle competenti Commissioni possibilmente in sede deliberante, onde consentirne la tempestiva conclusione dell'iter. In quella sede, proporrà inoltre l'istituzione di una specifica sessione dei lavori parlamentari dedicata all'esame dei restanti decreti-legge. Fa comunque

notare che la modifica delle norme in tema di tossicodipendenza riveste senz'altro carattere di estrema urgenza.

Il senatore RUFFINO, pur esprimendo apprezzamento per le considerazioni del sottosegretario Fabbri, fa notare che per buona parte il provvedimento reitera precedenti provvedimenti che evidentemente il Parlamento ha avuto difficoltà a convertire. Atteso che più volte, in passato, la Commissione ha stigmatizzato il ricorso a decreti-legge disomogenei, egli ritiene incomprensibile il motivo per il quale, nel caso in esame, il Governo non abbia ritenuto di fare ricorso a più provvedimenti d'urgenza. A titolo personale si dichiara infine contrario al riconoscimento dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge, ritenendo altresì inopportuno che attraverso tale strumento si modifichino norme ampiamente dibattute nel corso della precedente legislatura, che hanno finora dato risultati apprezzabili e che renderanno ancora più difficoltosa la conversione del decreto.

Il senatore CABRAS, pur ritenendo difficile contrastare le considerazioni avanzate dal senatore Gualtieri, che riprendono censure già avanzate più volte in passato dal Parlamento, fa notare che il decreto-legge in esame attiene tuttavia ad una materia, quale quella del trattamento dei detenuti affetti da AIDS (prevalentemente tossicodipendenti) la cui urgenza è incontestabile. Tra gli effetti più negativi della vigente normativa in tema di stupefacenti va senz'altro considerato l'incremento dei detenuti sieropositivi: la necessità di alleggerire pertanto l'intollerabile situazione carceraria deve costituire un elemento di giudizio della Commissione. Propone dunque che, ferma restando la validità delle critiche di carattere generale che sono state avanzate nel corso del dibattito, la Commissione riconfermi il parere favorevole già formulato sui precedenti provvedimenti d'urgenza.

La senatrice BARBIERI nota che il sottosegretario Fabbri ha ripetuto considerazioni già formulate in passato, e alle quali non ha però fatto seguito un mutamento di comportamento da parte dell'Esecutivo. Nel caso di specie, peraltro, l'inserimento tra le disposizioni di un provvedimento d'urgenza reiterato, di nuove norme di grande delicatezza, rischia di rendere ancora più difficoltoso l'esame parlamentare. Proprio per il peso che il Gruppo PDS conferisce alle modifiche di una legge che ha in passato avversato, annuncia il voto favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 3.

Il senatore GUALTIERI fa presente che l'esame della Commissione deve limitarsi a valutare la rispondenza del provvedimento alle prescrizioni dell'articolo 78 del Regolamento. La particolare delicatezza degli aspetti afferenti al trattamento di persone detenute affette da AIDS ed alle modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, la cui urgenza è di per sè indiscussa, rischia di impedire la conversione da parte del Parlamento del provvedimento nei termini prescritti. Propone pertanto di invitare il Governo a scindere il decreto-legge in esame quantomeno in due diversi provvedimenti d'urgenza.

Il senatore MARCHETTI rileva che la responsabilità dell'abuso della decretazione d'urgenza non può essere ripartita tra Governo e Parlamento. L'adozione di provvedimenti disomogenei costituisce peraltro solo una delle censure che è possibile avanzare nei confronti dei decreti-legge, i quali assai spesso mancano degli stessi requisiti di necessità e d'urgenza. Ritiene pertanto contraddittorio avallare, nel caso di specie, un parere favorevole, segnalando altresì che il Governo ha già assunto in passato, senza rispettarli, impegni analoghi a quelli oggi solennemente riaffermati dal sottosegretario Fabbri.

Il senatore PREIONI, premesso che si asterrà dal voto, fa osservare che le disposizioni del decreto-legge in esame risultano omogenee, in quanto tutte afferenti al problema della criminalità, della tossicodipendenza e della carcerazione. È semmai infelice la formulazione del testo, che sembrerebbe muovere da un collegamento tra l'affezione da HIV e la detenzione.

Il senatore ACQUARONE, a titolo personale, preannuncia il proprio voto contrario, motivato dalla disomogeneità delle disposizioni del provvedimento, che non risponde pertanto alle prescrizioni della legge n. 400.

Secondo il senatore RONZANI gli aspetti della necessità e dell'urgenza delle norme in esame devono prevalere sulla loro presunta disomogeneità. Considerata la delicatezza della materia disciplinata e preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario Fabbri, annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Il senatore MAZZOLA invita quanti si sono dichiarati contrari alla sussistenza dei requisiti costituzionali del provvedimento a riflettere sulla sostanziale omogeneità delle disposizioni di esso, già evidenziata dal senatore Preioni, e sul fatto che il parametro principale di valutazione dei decreti-legge resta comunque l'articolo 77 della Costituzione. Data la peculiarità della materia, invita i commissari ad evitare di scegliere questa occasione per affermare una questione di principio.

La senatrice BARBIERI ribadisce l'inopportunità di inserire modifiche al testo unico delle legge in materia di stupefacenti in un testo che, reiterando precedenti provvedimenti d'urgenza, era già stato più volte esaminato dal Parlamento ed avrebbe pertanto potuto giungere alla conclusione dell'iter. Nel convenire con le considerazioni svolte dal senatore Cabras, ritiene che l'argomento della disomogeneità delle disposizioni in esame possa essere superato alla luce di una accurata analisi della portata di esse. In questo quadro, suggerisce di negare la sussistenza dei requisiti di costituzionalità con riferimento ai soli articoli 16 e 17 del decreto-legge, che afferiscono a materia diversa, e comunque suscettibile di autonoma portata normativa.

Accede a tale proposta il senatore COVATTA; dissente invece il senatore PONTONE, ribadendo in particolare la mancata rispondenza ai

requisiti di costituzionalità delle disposizioni recanti modifica al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti.

Anche il relatore RIVIERA conviene con le considerazioni della senatrice Barbieri, invitando pertanto la Commissione a riconoscere i requisiti costituzionali dell'intero provvedimento, eccezion fatta per gli articoli 16 e 17.

Il presidente MACCANICO ricorda che in passato egli ha sostenuto la inopportunità che in una legge ordin...ia, quale è la legge n. 400, si prevedessero requisiti dei decreti-legge aggiuntivi a quelli contenuti nell'articolo 77 della Costituzione. A suo giudizio, l'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo va addebitato all'assenza di idonee procedure parlamentari. Ritiene pertanto opportuno che l'argomento venga approfondito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore MARCHETTI ritiene che l'intero Capo III risulta estraneo alla restante parte del decreto-legge. Ove la Commissione intendesse deliberare in tal senso, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Dissente da tale proposta il relatore RIVIERA, segnalando che le norme afferenti al Capo III intendono sopperire alle carenze di personale del Corpo di polizia penitenziaria, aggravatesi per effetto dell'incremento dei detenuti.

Condivide tale posizione il senatore CASTIGLIONE, ritenendo invece le disposizioni contenute in tale Capo particolarmente urgenti.

Il presidente MACCANICO mette quindi ai voti la proposta del Relatore, favorevole al riconoscimento della sussistenza dei requisiti di costituzionalità dell'intero decreto-legge, eccezion fatta per gli articoli 16 e 17.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori PONTONE, RUFFINO ed ACQUARONE e con l'astensione dei Gruppi Lega Nord e Rifondazione comunista, tale proposta risulta approvata.

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (900)

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: in parte favorevole ed in parte contrario)

Il relatore SAPORITO, dopo aver ricordato che il provvedimento in titolo reitera due precedenti decreti-legge non convertiti per decorrenza dei termini, si sofferma a descrivere il contenuto dei singoli articoli in cui viene disciplinata l'iscrizione unica presso gli sportelli polifunzionali, lo scambio dei dati fra pubbliche amministrazioni, la vigilanza integrata fra i diversi organismi competenti, talune agevolazioni per i

contribuenti, la gestione degli stabilimenti termali dell'INPS e le relazioni che gli enti previdenziali devono inviare al Parlamento. Propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole sui presupposti di costituzionalità.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI ritiene che l'articolo 5, concernente la gestione di uno stabilimento termale dell'INPS, contenga norme non omogenee con la restante parte del decreto-legge. A suo giudizio sarebbe pertanto opportuno esprimere parere favorevole sul provvedimento, ad eccezione dell'articolo 5.

Il senatore PREIONI ritiene che siano insussistenti i presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo. Osserva, fra l'altro, con riferimento all'articolo 5, che appare quanto mai inopportuno che una legge preveda la costituzione di una società per azioni per la gestione di uno stabilimento termale dell'INPS: le società per azioni dovrebbero essere costituite, infatti, solo su iniziativa dei privati.

Il relatore SAPORITO, ricordato che la norma sugli stabilimenti termali dell'INPS era già contenuta nel precedente decreto e che essa era stata inserita nel provvedimento sulla base di una indicazione parlamentare, dichiara comunque di non opporsi alla proposta formulata dalla senatrice Barbieri.

Con il voto contrario dei senatori PONTONE e PREIONI, la Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decretolegge n. 6, ad eccezione dell'articolo 5.

IN SEDE REFERENTE

- Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)
- Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)
- Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)
- Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)
- Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)
- Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)
- Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola ai Commissari che intendono intervenire sull'esposizione del senatore Covatta, chiede al rappresentante del Governo di fornire gli elementi richiesti dalla Commissione in ordine alla quantificazione delle proposte sulla detraibilità delle contribuzioni e sull'erogazione di una quota del gettito IRPEF ai partiti.

Il sottosegretario PISICCHIO precisa che gli uffici del Ministero hanno elaborato alcune proiezioni prendendo come punto di riferimento i dati del gettito IRPEF per il 1992. Si evince che, fissando la quota dell'IRPEF da destinare ai partiti al 4 per mille, si raggiungerebbe un contributo complessivo di 540 miliardi. Occorre però tener presente che la percentuale dei contribuenti che ha fornito una risposta positiva alla richiesta di contribuzione prevista per le confessioni religiose è stata pari al 60 per cento. Se si dovesse ripetere una simile percentuale, la contribuzione a favore dei partiti non supererebbe i 300 miliardi. Fa presente poi, con riferimento alla deducibilità dei contributi privati forniti da cittadini con redditi superiori ai 15 milioni annui e valutando che circa il 10 per cento dei contribuenti potrebbe ipotizzare il versamento di un contributo dell'1 per cento del proprio reddito si dovrebbe pervenire ad un totale di circa 640 miliardi. La destinazione di questa somma ai partiti determinerebbe una perdita di gettito per l'Erario di 87 miliardi, ottenuta mediante il suo riconoscimento come onere deducibile in misura pari al 50 per cento.

Prende quindi la parola la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO che si sofferma preliminarmente sulla proposta, formulata dal relatore e contenuta in alcuni disegni di legge, di distinguere i finanziamenti dei partiti da quelli delle fondazioni. Ricorda, a tal proposito, che il suo Gruppo avrebbe preferito una soluzione che non rendesse obbligatoria la istituzione delle fondazioni. Si rende conto tuttavia delle argomentazioni che sostengono la proposta, incentrate sulla maggiore garanzia che le regole previste dal codice civile per le fondazioni fornirebbero in termini di legalità e trasparenza. Dichiara quindi di non essere contraria in via pregiudiziale ad una simile impostazione, purchè ai partiti e alle fondazioni sia riconosciuta una assoluta autonomia finanziaria. Non condivide, pertanto il contenuto della lettera e) del punto 6 della proposta del senatore Covatta, in cui si ipotizza che i partiti possano essere finanziati dalle fondazioni. Nella proposta avanzata dal suo Gruppo il contributo mediante aliquota IRPEF deve avere carattere assolutamente volontario e che, comunque, esso deve essere inquadrato all'interno di una impostazione complessiva in cui si prevedano efficací provvedimenti di riduzione dei costi della politica. Fra di essi appare essenziale la fissazione di limiti massimi per le spese elettorali dei partiti e dei singoli candidati. La riforma del finanziamento dei partiti deve basarsi su alcuni punti fermi: innanzitutto dovrebbe essere confermato che il finanziamento pubblico ai partiti è necessario per garantire parità di condizioni fra i partiti stessi; si dovrebbe poi procedere ad una significativa riduzione delle spese senza determinare però limitazioni all'attività democratica di cui i partiti possono essere ispiratori. Per questo si dovrebbe addivenire alla riduzione degli apparati e alla concessione di agevolazioni con la contestuale fissazione di limiti rigorosi di spesa.

Mentre sembra esservi un accordo fra le forze politiche sulla necessità di attribuire il controllo della gestione amministrativa dei partiti ad un'alta Autorità indipendente, vi sono posizioni diverse sui compiti da attribuire a questo organismo. A suo giudizio sarebbe preferibile, comunque, che l'alta Autorità si limitasse alla vigilanza e che la irrogazione delle sanzioni rimanesse nella competenza della magistratura.

Dopo aver ribadito la contrarietà del suo Gruppo alla possibilità di contribuzioni da parte delle persone giuridiche, la senatrice D'Alessandro Prisco conclude proponendo che nel testo siano inserite norme più incisive di tutela della pari opportunità delle donne (anche prevedendo incentivi di ordine finanziario e facilitazioni per l'accesso ai mezzi di comunicazione), precisazioni relativamente ai finanziamenti per i comitati promotori dei referendum e anche per i comitati finalizzati alla promozione di iniziative legislative popolari.

Il senatore COSSUTTA, dichiarato il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal Comitato ristretto e segnatamente dal relatore, ritiene che la normativa vigente vada necessariamente modificata. Egli, quale esponente del Gruppo comunista, fu tra quanti nel 1974 si adoperò per modificare la disciplina allora in vigore. Era da poco intervenuto il cosiddetto «scandalo dei petroli» e non era estranea ad alcuni la volontà di concludere questa vicenda mediante una nuova legge. Il partito comunista allora, con l'isolata opposizione interna del senatore Terracini, volle invece perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza finanziaria, soprattutto in direzione del movimento comunista internazionale, dal quale erano in altri tempi pervenute contribuzioni, giustificate nel periodo fascista e della guerra fredda, ma non più certamente dopo gli avvenimenti del 1968. A partire dal 1975 egli ricoprì poi altri incarichi nel PCI, senza avere più alcuna diretta attinenza alla materia del finanziamento del partito.

La legge del 1974 doveva quindi moralizzare la vita politica, obiettivo purtroppo mancato, perchè le modalità di controllo allora previste non erano adeguate. La Corte costituzionale ha dichiarato ora ammissibile la richiesta referendaria ed occorre pertanto svolgere ogni sforzo per evitare un referendum che prenderebbe il significato di un plebiscito contro i partiti politici. Nell'intenzione dei promotori si pretende perfino pervenire ad una modificazione di regime, resa più realistica dal cambiamento della legge elettorale che si va profilando in vista di uno sbocco che si può senz'altro qualificare come autoritario. Negli orientamenti esposti dal relatore Covatta, egli critica la sanatoria attuata nei confronti delle precedenti violazioni con l'abrogazione della legge n. 195 del 1974. In realtà i cittadini italiani non perdonerebbero

un'operazione siffatta. Preannuncia quindi la forte e determinata opposizione del suo Gruppo, qualora questa questione non ottenesse una soluzione soddisfacente. Lascia perplessi anche la costituzione delle fondazioni; ogni partito ha, o può avere, delle fondazioni e lo Stato già contribuisce finanziariamente ad alcune di esse che si richiamano ad eminenti personalità politiche. Non è accettabile però, e determinerebbe una grave distorsione, che queste fondazioni diventino dei canali di finanziamento a favore dei partiti cui esse fanno capo. Non vi è nulla di illecito in una contribuzione privata, mentre assai pericolosa è l'erogazione di fondi da parte di società e persone giuridiche, mezzo di possibile inquinamento della vita politica da parte delle forze economiche. Il rimborso delle spese elettorali poi, considerando che si va profilando una riforma in senso maggioritario, deve essere proporzionato ai voti ottenuti piuttosto che al numero dei seggi. Vanno accresciuti i servizi che i partiti devono poter ricevere in primo luogo dagli enti locali, i quali debbono mettere loro a disposizione locali idonei ove svolgere l'attività politica. Anche il tema dell'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo è di fondamentale importanza; analogo diritto deve essere riconosciuto alle associazioni ed ai comitati promotori di referendum.

- 19 -

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO aggiunge al suo precedente intervento che, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, l'orientamento espresso dal relatore nella seduta precedente omette ancora questa parte. Ella richiama pertanto gli articoli 33 e 34 del disegno di legge Chiarante ed altri, i quali recano la posizione al riguardo della sua parte politica.

Anche il senatore PREIONI lamenta l'assenza di questo aspetto nelle indicazioni fornite dal relatore, per cui il documento presentato non può essere ancora valutato nel suo insieme. Il quesito referendario. relativo agli articoli 3 e 9 della legge n. 195 del 1974, riguarda i contributi pubblici annuali a favore dei partiti per il tramite dei rispettivi Gruppi parlamentari. Non è ravvisabile quindi una particolare urgenza nell'approvazione di una nuova disciplina legislativa, in quanto l'eventuale abrogazione referendaria delle disposizioni predette avrebbe efficacia solo a partire dai contributi erogabili a partire dal 1994. È pertanto fondata l'impressione che si intenda in questo momento forzare la situazione onde pervenire all'approvazione di una sorta di «magna charta della partitocrazia», rivolta a conseguire in primo luogo la depenalizzazione delle sanzioni. Rilevato che l'originaria proposta del relatore peccava di una chiarezza ancor minore, dal momento che inseriva anche una incerta figura di mandatario sul modello della normativa francese, sottolinea ancora come non sia possibile fornire una valutazione mancando le norme a carattere sanzionatorio. Egli si riserva pertanto di intervenire nuovamente in modo analitico quando questa lacuna sarà colmata.

Il senatore SAPORITO dà atto a sua volta al relatore di aver compiuto un'opera assai utile per aver egli inquadrato in modo razionale la complessa problematica. Il Gruppo democratico cristiano confida nella prosecuzione della funzione dei partiti politici, non ritenendo affatto superate queste formazioni alla luce dei nuovi scenari internazionali ed interni. La democrazia va preservata anche dall'intrusione dei poteri economici: la forma partito va tuttavia modificata in modo profondo nelle sue strutture centrali e periferiche. Il progetto presentato dalla sua parte politica si presenta come particolarmente aperto verso questa prospettiva, disponibile il suo Gruppo anche a rinunciare a parte dell'impostazione prescelta, qualora maturino larghe convergenze. La decisione di ammissibilità, adottata dalla Corte costituzionale, induce ora non solo a rivedere la legge n. 195 per la parte investita dai quesiti referendari, ma anche a modificare la disciplina legislativa riguardante i partiti, in quanto l'obiettivo non è quello di evitare soltanto i referendum. La valorizzazione dei Gruppi parlamentari, il mantenimento di un rimborso per le spese elettorali, l'integrazione con contribuzioni private, la costituzione di fondazioni per quelle finalità che sono parte integrante della funzione di partiti: questi sono le linee guida dell'iniziativa democratico cristiana. A tali fondazioni, in particolare, deve essere devoluto un finanziamento pubblico, ma gli enti considerati vanno conformati alle norme previste dal codice civile. Va escluso ogni finanziamento proveniente dalle persone giuridiche, pubbliche o private; non altrettanto può dirsi riguardo al finanziamento dei privati cittadini, il quale rappresenta una forma di partecipazione all'attività politica. Tali contribuzioni dovranno comunque essere sottoposte a limitazioni di somma per quanto riguarda il loro ammontare e la deducibilità dall'imponibile fiscale. Il Gruppo democratico cristiano manifesta il proprio assenso anche alla previsione di un'Autorità di controllo, la quale, in presenza di criteri obiettivi, potrà anche provvedere alla ripartizione dei fondi pubblici. Appare invece inopportuna una contribuzione ai partiti politici analoga a quella prevista per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose; la sua parte politica non assegna tuttavia a questo fattore un'importanza determinante. Egli esprime a tale proposito un dubbio, dal momento che la devoluzione di una somma percentuale, rapportata all'imposta sulle persone fisiche, potrebbe forse non condurre a superare il quesito referendario (il senatore COVATTA dà invece assicurazioni in tal senso). Nel campo sanzionatorio, sostiene che occorre aggravare la pena prevista per i reati di corruzione e concussione, mentre una più attenta riflessione va rivolta al reato di ricettazione; anche l'osservanza delle nuove disposizioni va poi garantita con la previsione di norme sanzionatorie penali, aggravate rispetto a quanto previsto dalla stessa legge n. 195 del 1974. Conclude assicurando la volontà del suo Gruppo a confrontarsi con le altre forze politiche per addivenire al più presto ad una disciplina legislativa trasparente e lineare.

Il senatore PONTONE, annunciando l'imminente presentazione di un'iniziativa del Gruppo MSI-Destra nazionale, afferma che l'approvazione di una normativa sul finanziamento pubblico come anche di una riforma elettorale rappresentano i compiti fondamentali di questa legislatura. Il suo partito non intende comunque essere complice di una riforma «papocchio», per cui esso ha già scelto un orientamento referendario in materia elettorale ed il segretario del suo partito ha dato

le proprie dimissioni quale componente della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. La propria valutazione porta a considerare che debbono essere i segretari amministrativi dei singoli partiti a portare la piena responsabilità di gestione dei finanziamenti ricevuti, avendo il suo Gruppo abbandonato l'idea originaria di conferire personalità giuridica ai partiti medesimi, innovazione che sarebbe male interpretata dall'opinione pubblica. L'iniziativa legislativa appena preannunciata valorizza i servizi che lo Stato e gli altri enti pubblici debbono erogare ai partiti. Le contribuzioni ricevute devono poi essere analiticamente annotate entro termini molto ravvicinati, a pena di gravi sanzioni. I partiti devono comunque depositare il proprio statuto presso l'Autorità di controllo e possono ricevere contribuzioni entro il limite massimo di 10 milioni con esclusione di ogni contributo da parte di persone giuridiche. Il progetto in corso di presentazione reca poi norme assai stringenti in materia di scritture contabili e di bilancio; è altresì prevista un'Autorità di controllo e di garanzia, formata da tre alti magistrati, esperti in materia di contabilità e finanza. Questo organismo provvede ad assicurare il pieno rispetto della legge e, in particolare, esamina i bilanci dei partiti, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi, presenta ai Presidenti delle Camere una dettagliata relazione annuale, deferisce all'autorità giudiziaria i casi di irregolarità. I comuni e le province concedono gratuitamente ai partiti l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti stessi. L'articolato prosegue poi con la previsione di limiti massimi per l'ammontare delle spese elettorali nelle varie consultazioni previste dai singoli candidati. L'accesso ai mezzi radiotelevisivi deve tendere ad assicurare una condizione di parità tra tutte le formazioni politiche e deve essere completamente gratuita. Ai partiti va inoltre assicurato un rimborso a titolo di concorso alle spese elettorali, con una quota del 60 per cento in misura uguale fra tutti i partiti aventi diritto, onde agevolare le formazioni minori. Relativamente al trattamento sanzionatorio, va esclusa ogni forma di sanatoria o di depenalizzazione per i fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 1992. È utile infine segnalare che il progetto non prevede la devoluzione di alcun contributo privato in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Il senatore RONZANI precisa che la posizione del Gruppo misto è favorevole alla distinzione di ruoli tra i partiti e le fondazioni perchè in tal modo si consente ai partiti stessi di non svolgere attività di carattere patrimoniale o finanziario e si contribuisce ad una maggiore trasparenza delle gestioni amministrative. Ritenendo opportuno consentire anche la costituzione di fondazioni a livello regionale, appare condivisibile anche la proposta volta a prevedere l'erogazione di una quota del gettito IRPEF ai partiti politici. Tale contribuzione deve avere però un carattere di assoluta volontarietà e devono essere adottati gli opportuni accorgimenti per evitare che la dichiarazione dei redditi si trasformi in una sorta di grande sondaggio politico-elettorale. Indispensabile è inoltre la fissazione di un limite massimo per le spese elettorali dei partiti e, soprattutto, dei singoli candidati. Al tempo stesso, occorre stabilire criteri e regole che realizzino l'accesso ai mezzi di comunicazione in condizione di partità. L'Autorità di vigilanza dovrebbe svolgere

anche funzioni preventive, ad esempio, attraverso provvedimenti autorizzativi di donazioni; i ricorsi contro le deliberazioni dell'Autorità dovrebbero essere rivolti ad organismi operanti anche in ambito regionale.

Ribadisce infine la propria posizione favorevole alle contribuzioni da parte delle persone giuridiche private, dato che per evitare abusi in questo campo potrebbe essere sufficiente stabilire un limite massimo dei finanziamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.

BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

62ª Seduta

Presidenza del Presidente ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (773)

(Parere alla 7ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Commissione il senatore CARPENEDO, il quale fa presente che il provvedimento concerne l'effettuazione di concorsi per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare. L'onere per lo svolgimento di tali concorsi nel 1993, valutato in 2,315 miliardi, è posto a carico di alcuni capitoli del Ministero della pubblica istruzione. Fa presente tuttavia che l'utilizzazione, a fini di copertura, di capitoli di bilancio prima dell'assestamento è vietata dalla legge di contabilità.

Conclusivamente, il parere può essere di nulla osta a condizione che la copertura sia imputata al fondo globale.

Il senatore SPOSETTI, dopo aver osservato che il Governo continua a proporre coperture su capitoli ordinari, ricorda che la Commissione bilancio si esprime su testi senza proporre coperture alternative: nella fattispecie, essa si deve limitare ad esprimere un parere contrario.

Il relatore CARPENEDO osserva che la parte propositiva può essere espressa come un invito, mentre il presidente ABIS, nel riconoscere come corretta la posizione del senatore Sposetti, sottolinea l'assenza del rappresentante del Tesoro e informa che il parere di tale ultimo Dicastero è di segno favorevole.

La Commissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Dep. Aniasi ed altri: Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (856), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Commissione il relatore CARPENEDO, che fa presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, delega il Governo a emanare un testo unico in materia scolastica. Per tale fine è prevista una spesa di 150 milioni per il 1993, a carico del capitolo 1122 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno. Malgrado il fatto che la Commissione bilancio della Camera abbia espresso il 15 dicembre 1992, parere favorevole, si deve ricordare che tale modalità di copertura non è ammessa dalla legge di contabilità, essendo necessario attendere l'assestamento.

Il senatore PAVAN chiede la composizione della Commissione incaricata di redigere il testo unico e il sottosegretario MATULLI fa osservare che in essa vi sono anche esterni rispetto al Ministero.

La Commissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Angeloni ed altri: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Parere alla 8ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ABIS, il quale fa presente che in relazione al nuovo testo, sono stati riformulati gli emendamenti di copertura, per fornire soluzioni alternative.

Per l'emendamento 5.1, rileva anzitutto che l'ammontare dei residui a tutto il 1992 è pari – sulla base delle informazioni del sistema della Ragioneria – a circa 80 miliardi, di cui ben 64 miliardi (circa) impegnati con atti formali, per cui rimarrebbero liberi 15 miliardi, a fronte di un onere previsto di 193 miliardi.

In secondo luogo, la copertura su residui – non previsti dalla legge 468 – è stata dunque esclusa nella metodologia della Commissione.

In terzo luogo, il comma 3 del medesimo emendamento intende utilizzare una quota di limite di impegno nell'evidente presupposto che esso non sia stato utilizzato. Al riguardo, sulla base delle interrogazioni sul sistema informativo, risulta che ad esempio il capitolo 9308 per il 1993 è tutto impegnato: nulla si sa ovviamente per il 1994 e anni successivi e su questo chiaramente il Tesoro deve esprimersi. Appare poi non accoglibile il riferimento alla spesa permanente di cui al comma 3 del medesimo emendamento, in quanto per spesa permanente negli ultimi anni si è intesa solo quella di carattere corrente, per quella in conto capitale dovendosi far riferimento allo schema delle leggi pluriennali e della tabella F della legge finanziaria. Costituisce poi una deroga al sistema di contabilità il comma 4.

L'emendamento 5.2 prevede un onere ancora più elevato e, oltre a presentare gli stessi problemi dell'emendamento 5.1 in relazione ai commi 1 e 2, fornisce al comma 3 una copertura parziale sul fondo globale che non presenta problemi, mentre ugualmente incontra gli stessi problemi, per i commi 4 e 5, dell'emendamento 5.1, in riferimento ai due ultimi commi di quest'ultimo.

In sintesi, l'emendamento 5.2 non presenta questioni solo per il comma 3, che ha un importo di soli 35 miliardi annui.

L'emendamento 5.3, poi, oltre ad avere problemi aritmetici e in parte analoghi a quelli dell'emendamento precedente, appare più corretto perchè sopprime una serie di leggi. Il problema è se possano essere soppresse leggi che danno luogo a limiti di impegno che sussistono eventualmente in bilancio a fronte di diritti soggettivi da parte di terzi. Su questo il Tesoro è chiamato ad esprimersi.

Rimane il problema, comunque, ove si voglia utilizzare solo il fondo globale, di individuare solo partite costituite come limite di impegno.

Egli informa poi di aver ricevuto una missiva da parte del Ministro dei lavori pubblici, nella quale si fa presente che il fabbisogno prospettato dagli emendamenti è eccessivo e che quindi esso va sottoposto ad un accertamento, nella riserva dell'invio di ulteriori indicazioni, non appena possibile, e si associa alla richiesta di rinvio di una settimana quale sostanzialmente si deduce dalla lettera.

Ha quindi la parola la senatrice ANGELONI, la quale, dopo aver ricordato che i tratta di un ulteriore rinvio, fa presente che nella Commissione di merito si è deciso di procedere nell'*iter*, anche perchè il provvedimento intende definire in maniera ultimativa le compatibilità complessive. Vi è quindi grande urgenza in ordine all'approvazione del disegno di legge e questo viene riconosciuto dallo stesso Ministro, in quanto oltretutto sussiste la possibilità che il mancato blocco delle concessioni porti ad un loro ripristino in sede giurisdizionale.

Il senatore FRANZA ricorda che il provvedimento è urgente, soprattutto per la ricostruzione, e che occorre chiarire la questione della entità dei residui, che alcune fonti governative fanno ammontare a 190 miliardi circa, mentre altre fonti, in particolare il Tesoro, individuano in 15 miliardi come disponibili: si tratta di un punto da accertare.

Dopo che il senatore PAVAN ha fatto presente che comunque si pone la questione dell'utilizzabilità dei residui, la Commissione decide il rinvio dell'esame.

Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis), risultante dallo stralcio dalla 1ª Commissione permanente il 28 ottobre 1992 degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624 (Parere alla 1ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

(Parere alla 1ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio 1993.

Il relatore CREUSO, ricorda che il disegno di legge è stato rinviato nella seduta del 13 gennaio 1993 in considerazione del fatto che è stato sollevato il quesito circa la compatibilità della prassi governativa di presentare provvedimenti di proroga alla scadenza di ogni anno, con la finalità della legge di contabilità, che mira a disincentivare l'utilizzo delle somme iscritte negli accantonamenti di fondo speciale. Ulteriori questioni concernono la sopravvivenza di residui impropri disposti con legge al termine dell'esercizio ad essi relativo. Per questo motivo è stato richiesto l'intervento di un responsabile del Governo, onde chiarire le intenzioni dell'Esecutivo in tema di applicazione della legge di contabilità, tenendo anche conto della necessità di un contenimento complessivo della spesa.

Il presidente ABIS informa che il Tesoro fa presente che scopo precipuo dei provvedimenti in questione, adottati nell'imminenza della chiusura di esercizi finanziari, è appunto quello di consentire la prosecuzione di interventi in materia di opere pubbliche o nel settore economico e finanziario ritenuti essenziali ai fini dell'attuazione del programma di Governo. La questione, pertanto, richiede considerazioni essenzialmente di ordine pubblico, sotto il duplice profilo, da un lato, della inevitabile deroga all'ordinario regime di conservazione dei residui previsto dalla vigente normativa contabile, e, dall'altro, dalla esigenza di salvaguardare il raggiungimento delle finalità perseguite dalle rispettive normative. Quanto poi alle specifiche questione poste in relazione a talune disposizioni contenute nel disegno di legge 876, il Tesoro fa presente che, per l'articolo 3 (premesso che i mutui cui fa riferimento la norma in questione non sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti ma dall'istituto per il credito sportivo) occorre precisare che la sospensione della facoltà di concedere mutui, disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 498/92 collegata alla legge finanziaria 1993 non si applica alle attività di impiantistica sportiva, in quanto la legge suddetta ha confermato l'esenzione a tal fine già prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 359/92; per l'articolo 5, premesso che gli oneri derivanti dall'attuazione della norma in questione gravano sul fondo per la protezione civile e dovranno essere comunque ricompresi nei limiti delle risorse annualmente disponibili per lo scopo, è necessario far presente che più puntuali elementi circa la programmazione finanziaria del fondo stesso, che riveste natura di gestione fuori bilancio, non possono che essere forniti dal competente Ministro della protezione civile; nell'articolo 9, infine non sussiste l'opportunità della proposta precisazione, in quanto, trattandosi di un onere predeterminato dalla stessa norma, la relativa copertura non può che aver luogo nei limiti delle disponibilità del pertinente capitolo di bilancio.

Egli infine si dichiara favorevole al merito politico.

Il relatore CREUSO osserva che il Tesoro non fornisce una risposta ai quesiti tecnici: è necessario pertanto un rinvio, anche perchè manca una risposta di carattere politico.

Il senatore SPOSETTI giudica imbarazzante la situazione che si è creata, in quanto si tratta di capire quali sono gli investimenti da

favorire e poi annualmente si è in presenza di un ventaglio di proposte governative che presentano irregolarità contabili. Oltretutto, nella fattispecie, i decreti non convertiti dovevano essere reiterati con altri decreti, non con un disegno di legge che si limita a salvarne gli effetti, se l'obiettivo era quello di trasferire i residui al 1993, esercizio sul quale comunque occorre aver presente che graverà una accresciuta pressione per quanto concerne la cassa.

Nel ritenere poi doverosa una relazione tecnica sull'articolo 36 del disegno di legge n. 624-bis, nonchè un approfondimento dell'articolo 37 del medesimo provvedimento, conclude osservando la necessità che il Tesoro fornisca le risposte richieste e che vengano quantificate le risorse che slittano.

Il senatore PAVAN si dichiara favorevole al rinvio dell'esame, anche al fine di capire le connessioni tra i due provvedimenti in titolo.

Il presidente ABIS, alla luce della obiettiva complessità delle questioni emerse, da mandato al relatore di predisporre uno schema di parere: conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie (801)

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore PAVAN fa presente che, dati i ristrettissimi tempi di conversione, è preferibile rinviare l'esame: conviene la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcol, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure del rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altri disposizioni tributarie (877)

(Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PAVAN, il quale fa presente che si tratta del noto decreto-legge di fine anno di adeguamento di numerose aliquote fiscali, in particolare IVA, alla normativa comunitaria. Per quanto di competenza, ricordato che il Servizio del bilancio sta predisponendo una documentazione concernente la quantificazione del provvedimento, si fa presente che in base a quella acclusa al testo del disegno di legge di conversione risultano complessivamente 1.508

miliardi di maggiori entrate per il corrente anno, che si accrescono a 3.020 nel 1994, per passare poi a 2.035 nel 1995. In merito si deve ricordare che l'articolo 66 verte in tema di riduzione delle disposizioni agevolative e mira a recuperare 1.350 miliardi. La norma deriva dal fatto che la Commissione dei Trenta ha chiesto un rinvio in sede di discussione dei decreti delegati in tema di revisione delle agevolazioni fiscali. Come è noto la manovra relativa al 1993 scontava circa 1.500 miliardi come effetto di detti decreti. Rinviandosi i decreti in questione, il Governo ha ritenuto di introdurre direttamente norme di contenimento delle agevolazioni nell'articolo in esame, che reca, appunto, un maggior gettito di 1.350 miliardi. Con esclusione dunque di tale norma si può dire che, ai fini della relazione tecnica, il complesso del decreto-legge risulta sostanzialmente neutro, compensando le maggiori con le minori entrate.

Tuttavia si deve osservare che l'articolo 62, comma 7, in tema di rimborsi automatizzati e di compensi ai concessionari, reca al successivo comma 8 un onere di 400 miliardi, che non è contabilizzato nella relazione tecnica: ove tale spesa venisse contabilizzata, il provvedimento sarebbe complessivamente deficitario. Tuttavia, sotto un profilo formale, la copertura della spesa in questione è riferita ad un capitolo del bilancio del Ministero delle finanze per l'anno 1993. Pertanto da una parte tale onere è sottratto all'equilibrio complessivo del provvedimento, dall'altra tuttavia, utilizzando un capitolo del bilancio in esercizio a fini di copertura prima dell'assestamento, contravviene alla legge di contabilità. Tale fattispecie è già stata esaminata dalla Commissione in precedenti riunioni.

Al riguardo, si tratta di capire se la spesa è nuova o meno rispetto alla legislazione vigente: in caso affermativo, appare necessario prevedere una norma e il relativo riferimento di copertura, anche se rimane la questione del divieto nei primi sei mesi dell'esercizio nell'uso di capitoli ordinari. In caso negativo, invece, non vi è bisogno della norma.

Sempre relativamente ai profili di copertura, si deve ricordare che l'articolo 27, comma 5, istituisce il Servizio nei Monopoli fiscali presso il Ministero delle finanze, prevedendo un onere di 400 milioni. La copertura è tratta dalle maggiori entrate assicurate dal decreto, stabilendosi esplicita deroga all'articolo 2, comma 1, della legge finanziaria per il 1993, che, come si ricorda, consente l'utilizzazione a fini di copertura del maggior gettito tributario esclusivamente per «interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria».

Al riguardo, si ripropone un problema già esaminato, e cioè se la violazione dell'articolo 2 della legge finanziaria – in tema di modalità di utilizzo delle nuove o maggiori entrate per finalità di copertura, in attuazione di una potestà prevista per la legge finanziaria stessa da parte della legge di contabilità – sia o meno da ritenersi riconducibile ad una violazione dell'obbligo costituzionale di copertura. La questione è delicata, anche per lo scarso coordinamento tra la norma della legge contabile che prevede tale potestà per la legge finanziaria, da un lato, e, dall'altro, la norma della stessa legge contabile (articolo 11-ter, comma

1, lettera *d*), che invece prevede il ricorso alle nuove o maggiori entrate come strumento ordinario di copertura.

Nel passato, comunque, si è propeso per l'inquadramento della violazione dell'articolo 2 della legge finanziaria in quanto *vulnus* costituzionale.

Conclusivamente, gli articoli che presentano problemi di copertura sono il 27, comma 5, e il 62, commi 7 e 8.

A suo avviso, comunque, se una maggiore entrata implica necessariamente un onere, non si applica il divieto di cui alla legge finanziaria.

Il senatore CAVAZZUTI fa osservare che non appare accettabile che il Governo deroghi alla legge finanziaria e pone il problema della effettiva necessità del Servizio in questione.

Il senatore CREUSO fa osservare che proprio l'esiguità della cifra impone il rispetto della legge finanziaria, mentre il senatore SPOSETTI ricorda che vi è da approfondire l'aspetto legato alla quantificazione degli effetti del decreto e esprime perplessità sul fatto che il saldo del provvedimento sia di carattere neutro, perchè la minore IVA non riduce i prezzi: dissente su quest'ultimo punto il senatore PAVAN, il quale fa osservare che tale ultimo effetto non è quantificabile.

Si apre quindi un dibattito, cui prendono parte il senatore DUJANY (che giudica opportuno un rinvio, anche per appurare la questione dell'accoglimento nel decreto di una sola parte dei decreti delegati all'esame della Commissione dei Trenta), il presidente ABIS (a giudizio del quale occorre evitare che l'attività consultiva della Commissione ritardi il lavoro delle altre Commissioni) e i senatori CARPENEDO (che si dichiara contrario ad un rinvio, in quanto occorre utilizzare un unico metro di giudizio per tutti i provvedimenti) e PICANO (che sottolinea la necessità della presenza del rappresentante del Governo).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Garraffa ed altri: Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581)

(Parere alla 7ª Commissione: richiesta di relazione tecnica)

Riferisce favorevolmente il relatore CARPENEDO, mentre il presidente ABIS da conto del parere del Tesoro, in base al quale il parere è contrario, in quanto l'iniziativa legislativa comporta agevolazioni in materia di IVA e di imposta di registro suscettibili di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato, peraltro non quantificate e prive della necessaria copertura finanziaria.

Il senatore GARRAFFA fa presente che il provvedimento non comporta un maggior onere, in quanto si da la possibilità a tutte le federazioni sportive di usufruire del regime di quelle professionistiche. Il presidente ABIS dichiara che a suo avviso la proposta del Tesoro va assecondata.

Si apre un dibattito, cui prendono parte i senatori CARPENEDO e REDI, il presidente ABIS e in ultimo il senatore GARRAFFA, per il quale l'intento del provvedimento è anche quello di moralizzare il settore.

Su proposta del presidente ABIS, la Commissione decide di chiedere la relazione tecnica al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Procacci ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151)

(Parere alla 12ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PAVAN, il quale ricorda che il provvedimento, in tema di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, non sembra avere riflessi per quanto di competenza, se non relativamente all'articolo 4, che può indurre onere sulle imprese, ed eventualmente sui datori di lavoro pubblici, per la riallocazione del personale obiettore. Ulteriori oneri potrebbero discendere dal comma 3 del medesimo articolo per la possibile istituzione di nuovi corsi nelle università.

Il presidente ABIS informa della posizione del Tesoro, che ritiene che il provvedimento possa aver corso a condizione che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, sia riformulata nel senso di escludere l'ipotesi di nuovi corsi universitari, in luogo dei quali andrebbe viceversa prevista la mera riorganizzazione di quelli esistenti in linea con gli obiettivi del provvedimento.

La senatrice ROCCHI osserva che l'obiezione del Tesoro viene incontro alle finalità del provvedimento. Quanto poi all'osservazione del relatore sul comma 2, il problema non sussiste in quanto le strutture hanno la possibilità di non avvalersi degli obiettori.

Il senatore CREUSO fa presente che il comma 2 comporta oneri, data la impossibilità di fatto di licenziare nel pubblico impiego: dissentono la senatrice ROCCHI e il presidente ABIS, mentre il senatore CREUSO conferma il proprio punto di vista.

La senatrice ROCCHI ricorda che la sperimentazione sugli animali è già in via di riduzione, dato anche il suo carattere antieconomico.

Il presidente ABIS propone quindi di accogliere la condizione del Tesoro e di prevedere al comma 2 una condizione che faccia esplicito riferimento ai dipendenti pubblici.

Su richiesta della senatrice ROCCHI, che chiede un approfondimento di quest'ultimo punto, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (874)

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore PAVAN, il quale fa presente che si tratta dell'ennesima reiterazione del decreto-legge in materia di proroga della durata in carica degli amministratori straordinari delle USL e di concessione di un contributo di 4 miliardi per il 1992 all'Unione italiana ciechi. Sul precedente provvedimento la Commissione espresse, l'11 novembre 1992, parere favorevole. Il testo contiene alcune novità rispetto alla precedente versione. Quelle di maggior rilievo sono relative al comma 9 dell'articolo 1, in tema di mantenimento della posizione d'impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993 per il personale che rinuncia al rapporto di lavoro dipendente, al fine di consentire l'ottenimento della pensione di anzianità: tale norma, ancorchè di carattere agevolativo, non sembra estensiva del regime attualmente vigente. Il comma 2 dell'articolo 2 poi, in tema di accertamenti provvisori dell'invalidità degli alunni, potrebbe avere carattere leggermente estensivo dei riconoscimenti di handicap. Complessivamente, tuttavia, il provvedimento non sembra provocare problemi, per quanto di competenza.

Il presidente ABIS informa del parere favorevole del Tesoro e la Commissione incarica il relatore di trasmettere un parere di analogo tenore.

Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594)

(Parere alla 13^a Commissione: richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento alla 10^a Commissione)

Riferisce alla Commissione sul testo unificato il senatore PAVAN, il quale informa che il disegno di legge verte in tema di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico. Per quanto di competenza, suscita problemi l'articolo 10, che prevede la concessione di contributi ad enti locali e ad imprese senza quantificarne la quota e l'onere complessivo e senza coprirne la spesa. In proposito, ricorda che l'articolo 27 della legge di contabilità prevede che debba essere quantificata anche la spesa posta a carico di enti facenti parte del settore pubblico allargato.

A suo avviso, comunque, l'articolo 11 può anche ricevere parere favorevole in quanto è prevista solo una possibilità, con l'obbligo in ordine alla sovvenzione.

Il presidente ABIS informa del parere del Tesoro, a giudizio del quale l'articolo 11, da cui non deriva necessariamente ed automaticamente un nuovo maggiore onere a carico dei bilanci regionali, va comunque soppresso, in quanto di per sè tale da determinare

l'insorgere di maggiori fabbisogni finanziari per le Regioni, in sostanziale contrasto con quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Dissente da questa impostazione del Tesoro il senatore PAVAN e, su proposta del presidente ABIS, la Commissione conviene di chiedere alla Commissione industria il parere di utilizzo difforme, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, per quanto concerne l'articolo 11, comma 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R 29, C 5ª, 5º)

Il presidente ABIS avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani, 20 gennaio 1993, alle ore 11.

La seduta termina alle ore 18,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

48ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente RICEVUTO

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Boniver ed i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e Melillo.

La seduta inizia alle ore 16,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il ministro BONIVER risponde all'interrogazione n. 3-00251 dei senatori Nocchi ed altri, concernente la Commissione centrale per la musica. Fa presente che la Commissione è composta da 47 membri, dei quali 32 effettivi e 15 supplenti, secondo il disposto dell'articolo 3 della legge n. 800 del 1967. Riconosce che la riforma del settore musica deve riguardare anche la composizione della Commissione, per evitare la coincidenza tra chi decide sul riparto delle risorse pubbliche nel settore e chi si giova di quei finanziamenti. Dei 32 membri effettivi, peraltro, soltanto 3 sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, mentre gli altri 29 sono designati dai Dicasteri e dagli enti previsti dalla sopracitata legge n. 800. La nomina dei componenti della Commissione da parte del Ministero, dunque, è sostanzialmente vincolata, sicchè risulta privo di fondamento l'assunto secondo cui la costituzione della Commissione risponda a logiche clientelari.

Riguardo poi ai 3 componenti scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, il ministro Boniver fa rilevare che si tratta di esponenti che, per la loro fama e professionalità, rappresentano un punto di riferimento indiscutibile per la valutazione dei problemi afferenti alla musica classica e a quella leggera. Infatti la cultura contemporanea è incline a valorizzare la musica popolare intesa come manifestazione artistica. La nomina della signora Caselli risponde a questa ispirazione particolarmente importante per un Paese in cui la canzone ha avuto un ruolo rilevante. Inoltre dal curriculum della signora Caselli risulta non solo la sua piena attitudine a rappresentare la musica popolare, ma anche una specifica competenza in materia di musica classica contemporanea, in virtù della sua carica di vice presidente della

Edizione Suvini Zerboni, una delle maggiori case editrici musicali del settore.

In conclusione il Ministro mette a disposizione della Commissione il *curriculum* della signora Caselli e la composizione della Commissione centrale per la musica.

Il senatore NOCI HI si dichiara insoddisfatto della risposta, pur valutando positivamente quanto dichiarato dal Ministro circa la necessità di riformare composizione e competenze della Commissione centrale per la musica. Non condivide comunque le scelte del Ministro, poichè non sempre ottimi esecutori di musica sanno ben valutare le problematiche afferenti al settore. Riguardo in particolare alla signora Caselli, la sua parte politica ritiene che occorrerebbe piuttosto valorizzare il filone della musica popolare che fa capo ai cantautori. Ribadisce in conclusione l'urgenza di procedere alla riforma del settore della musica.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

Garraffa ed altri. Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre 1992.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva convenuto di chiedere il trasferimento alla sede deliberante, una volta realizzati i necessari presupposti: peraltro, la Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire oggi il suo parere contrario. La 1ª Commissione ha poi espresso un parere parzialmente contrario, mentre la 5ª Commissione non ha ancora fatto pervenire il prescritto parere.

Il ministro BONIVER dichiara di essere favorevole alle agevolazioni fiscali previste dal disegno di legge in titolo; informa che anche il CONI ha espresso un parere favorevole nel merito. Il parere contrario della Presidenza del Consiglio al trasferimento alla sede deliberante dipende quindi dal Ministero del tesoro, che ha rilevato la mancanzadella copertura finanziaria. Riguardo invece alla soppressione del vincolo sportivo per gli atleti, previsto dall'articolo 1 del disegno di legge, fa presente che il CONI ha espresso un parere contrario, poichè ritiene che il riconoscimento dei settori professionistici rientri nelle sue competenze e che la disciplina dei limiti e delle modalità per l'eliminazione del vincolo sportivo sia di competenza delle federazioni sportive.

Il senatore NOCCHI chiede se il parere del Ministro a questo proposito coincida con quello del CONI.

Il ministro BONIVER risponde in senso affermativo.

Su proposta del presidente RICEVUTO, il seguito dell'esame è rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica

(Esame e sospensione) (R 50 0 01, C 7^a, 2^o)

Riferisce il senatore ZOSO, che segnala lo stretto legame dell'ordinanza con il decreto-legge n. 423 del 1992, che ha disciplinato tematiche affini, auspicando che la Commissione voglia indicare le correzioni da apportare all'ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica. Ribadisce le riserve sulla gestione dell'istruzione artistica da parte del Ministero già espresse in occasione del dibattito sul citato decreto-legge n. 423; prova ne è il ritardo con cui l'Amministrazione ha disposto in ordine alla nomina dei direttori dei conservatori, ritardo che non può neppure essere imputato a trattative sindacali. Le organizzazioni sindacali, infatti, hanno lamentato la loro mancata audizione prima della redazione dell'ordinanza. Non ci sono quindi spiegazioni per un ritardo che ha creato non poche difficoltà all'avvio dell'anno scolastico nei conservatori di musica.

Il relatore Zoso passa poi a esaminare il testo dell'ordinanza ministeriale, che disciplina in via permanente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica. La novità più rilevante – osserva – è contenuta all'articolo 4, che prevede l'elettività dell'incarico di direttore. Si tratta di un evidente superamento della legge, poichè il meccanismo proposto è tale da privare il Ministro di qualsiasi potere discrezionale.

Il relatore si sofferma sull'articolo 3 (relativo al conferimento dell'incarico di direzione), descrivendone analiticamente il contenuto.

In una breve interruzione, il sottosegretario MELILLO fa presente che l'Amministrazione si è riservata la facoltà di modificare le disposizioni dell'ordinanza entro il 30 marzo 1993; l'artícolo 3 è una delle norme che saranno modificate.

Il relatore ZOSO accoglie con soddisfazione la dichiarazione del Sottosegretario e anzi auspica che a seguito del dibattito il Governo modifichi profondamente l'ordinanza ministeriale entro il suddetto termine. Dopo aver illustrato l'articolo 8, comma 2, rileva una evidente contraddizione con l'articolo 3 appena descritto, della quale chiede spiegazione.

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente l'esame della proposta di relazione in titolo.

IN SEDE REFERENTE

Zecchino ed altri. Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (784)

Deputati Aniasi ed altri. Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (856), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui provvedimenti in titolo il senatore BISCARDI: entrambi i testi prorogano i termini previsti dalla legge n. 121 del 1991, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione. La proroga si è resa necessaria per consentire al Governo di inserire nel testo unico le norme sulle scuole italiane all'estero, nonchè le modifiche che al complesso delle leggi sull'istruzione sono apportate nella recente legge di delega sul pubblico impiego e nel conseguente decreto legislativo.

Il relatore descrive poi il testo del disegno di legge n. 856, approvato dalla Camera dei deputati. Esso consta di 4 articoli: il primo proroga al 30 aprile 1994 il termine entro cui il Governo deve emanare il testo unico; il secondo prevede che entro il 31 maggio 1993 il Governo presenta lo schema di testo unico al Parlamento, che esprimerà il parere entro i termini previsti dalla legge n. 400 del 1988; il terzo stabilisce poi la procedura per l'emanazione del testo unico e il quarto infine indica la copertura finanziaria del disegno di legge.

Il relatore sostiene poi che la competenza del Ministero degli affari esteri sulle scuole italiane all'estero non rappresenta una condizione ostativa al loro inserimento nel testo unico, anzi sollecita una riflessione circa l'opportunità di ricondurre finalmente la materia al Ministero della pubblica istruzione.

Infine, pur esprimendo alcune riserve sul testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento, si rimette alla valutazione della Commissione, considerata l'urgenza di definire il provvedimento di proroga. Raccomanda comunque al Governo che nella nuova stesura del testo unico, le abrogazioni siano esplicite, al fine di evitare i dubbi interpretativi che spesso la legislazione scolastica ha determinato.

Prima dell'inizio del dibattito, il sottosegretario MATULLI avverte che la Commissione bilancio avrebbe espresso poco fa parere contrario sul testo approvato dalla Camera dei deputati, adducendo la non conformità alla legislazione contabile. Saranno quindi necessari una modifica al testo ed un suo nuovo esame da parte della Camera dei deputati; in tal modo vi sarà la possibilità di tener conto anche delle osservazioni formulate dal relatore.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice PAGANO afferma che il Gruppo del PDS giudica molto importante l'emanazione del testo unico delle leggi sulla scuola, auspicando che possa avvenire in tempi rapidi; si riserva quindi di esprimere un giudizio sulle proposte emendative preannunciate dal relatore.

Il senatore STRUFFI, nell'esprimere un vivo apprezzamento per la sollecitudine con cui il Governo aveva provveduto ad elaborare la primitiva stesura del testo unico, manifesta altresì consenso per le proposte del relatore.

La senatrice ZILLI coglie l'occasione del dibattito per segnalare il grave stato di disagio in cui versano le scuole italiane all'estero, conseguenza – ritiene – anche della loro collocazione istituzionale fra due Ministeri (la Pubblica istruzione e gli Esteri), nessuno dei quali si sente pienamente responsabile. La necessaria riforma del settore dovrà provvedere anche a sanare le gravi sperequazioni retributive esistenti, che determinano anche una squilibrata distribuzione del personale nelle varie aree geografiche.

Il presidente RICEVUTO fa presente che il testo unico potrà solo coordinare la normativa attualmente vigente; la riforma delle scuole italiane all'estero, tuttavia, è un preciso impegno della Commissione.

Il senatore LOPEZ esprime apprezzamento per la relazione del senatore Biscardi e per i suoi suggerimenti che – stante la necessità di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati – potranno essere recepiti.

Concluso il dibattito, replica il relatore BISCARDI, il quale, riservandosi comunque un approfondimento, prospetta l'opportunità di inserire nel testo scadenze temporali analoghe a quelle indicate nel disegno di legge n. 784, sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi.

Replica poi il sottosegretario MATULLI il quale, nel manifestare il rammarico del Governo per l'incidente di percorso che allunga l'iter del disegno di legge, ricorda la tempestività con cui il Ministero ha predisposto il primo testo unico, confermando l'auspicio per una rapida soluzione della vicenda. La necessità di modificare il disegno di legge, d'altra parte, consentirà di determinare le più opportune scadenze temporali per la complessa procedura di formazione del nuovo testo unico.

Per quanto riguarda l'inserimento, nella nuova stesura del testo unico, della normativa sulle scuole italiane all'estero, il Sottosegretario sottolinea l'importanza di tale innovazione, soffermandosi sul rilievo non solo culturale di una promozione della cultura italiana all'estero. Al di là del doveroso sostegno culturale alle comunità di origine italiana all'estero, si tratta infatti – conclude – di una significativa componente della politica estera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,20.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica

(Ripresa dell'esame e rinvio) (R 50 0 01, C 7^a, 2°) Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore ZOSO continua osservando che l'ordinanza in esame darà vita a tre diversi tipi di direttori: quelli di ruolo - peraltro in via di estinzione - quelli incaricati e quelli elettivi. La distribuzione di questi ultimi, inoltre, sarà tendenzialmente casuale ed innescherà forti elementi di conflitto. Segnalando altresì il concreto pericolo che siano indeboliti i poteri dei direttori più seri, il relatore invita il Governo ad emanare entro il mese di marzo una nuova ordinanza, così da rimediare al vero e proprio infortunio nel quale è incorso. Nel frattempo, egli auspica che il Parlamento avvii la riforma dei conservatori, manifestando al proposito decisa avversione per ogni tipo di sanatoria ope legis. Il settore chiede da tempo chiarezza normativa e serietà politica, non atti amministrativi che nell'introdurre surrettiziamente modifiche di rilievo, sembrano ispirati all'intento di compiacere solo qualche piccolo sindacato. Conclude affermando di aver voluto esercitare quei poteri di sindacato sull'azione del Governo che spettano a ciascun parlamentare, a prescindere dalla sua collocazione nella maggioranza o nell'opposizione.

Il senatore NOCCHI propone di rinviare alla seduta di domani il dibattito sull'importante relazione del senatore Zoso.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A7, C7a, 11o)

Il presidente RICEVUTO avverte che nella seduta di domani, dopo l'audizione del ministro Jervolino, si passerà all'esame della relazione testè svolta, quindi agli argomenti di competenza del ministro Ronchey; la discussione del disegno di legge n. 773 avrà luogo nella seduta già convocata per giovedì.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R 29, C 7ª, 3°)

Il presidente RICEVUTO avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà giovedì, 21 gennaio, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 18,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

44ª Seduta

Presidenza del Presidente GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione (833)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 gennaio 1993.

Il presidente GIUGNI ricorda che la discussione generale si era conclusa con la sua replica, in qualità di relatore sul provvedimento. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario PRINCIPE risponde alle proposte avanzate nella replica del Relatore sull'opportunità di non persistere nell'emanazione, da parte del Governo, di provvedimenti parziali rispetto alla soluzione del grave problema occupazionale. Sottolinea quindi che anche il Governo ritiene preferibile un approccio organico nei confronti di una materia tanto complessa e politicamente delicata come quella in discussione. Ricorda tuttavia che il provvedimento in esame si è reso necessario per l'improvvisa drammaticità della situazione occupazionale verificatasi in alcune aziende. Il Governo quindi auspica l'approvazione del provvedimento, ma si dichiara tuttavia disponibile ad esaminare il problema all'interno di una visione più organica dell'intera materia, magari in relazione anche a quanto previsto dal decreto-legge n. 1 del 1193, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il relatore, presidente GIUGNI, dichiara di mantenere il proprio giudizio negativo sul provvedimento in titolo, richiamandosi alle motivazioni già espresse in sede di replica. Ritiene infatti più razionale una diversa soluzione del problema, da inserire magari all'interno del decreto-legge n. 1 del 1993.

Su tale proposta interviene la senatrice PELLEGATTI che, ricordando come il provvedimento in esame dia forma legislativa ad un accordo stipulato tra i lavoratori di alcune imprese ed il Ministro del lavoro, chiede cosa ne sarebbe di quell'accordo in caso di non conversione del decreto.

Il sottosegretario PRINCIPE fa presente la volontà del Governo di mantenere fede agli impegni presi e intende dare, su questo punto, assicurazioni alla senatrice Pellegatti, ferma restando la disponibilità dell'Esecutivo a trovare un accordo anche all'interno del decreto-legge n. 1 del 1993.

Il senatore SMURAGLIA riterrebbe opportuno far proseguire l'*iter* naturale del disegno di legge, passando alla votazione degli emendamenti in Commissione e poi all'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Prende quindì la parola il senatore COVIELLO che sottolinea la parzialità del provvedimento richiamandosi alle obiezioni già espresse dal Relatore. Ricorda quindi come il Governo, in materia di occupazione, abbia emanato un provvedimento che affronta globalmente la materia – quello presentato alla Camera dei deputati e ricordato dal Sottosegretario – all'interno del quale si potrebbe ricercare una soluzione per conciliare le diverse esigenze in gioco. Dichiara pertanto di apprezzare vivamente la disponibilità del Governo ad una riflessione organica sulla materia.

Il senatore STEFANELLI ribadisce la propria posizione, già espressa in sede di discussione generale, sottolineando ancora una volta che il provvedimento in esame si caratterizza per la sua parzialità e per l'iniquità con cui affronta la situazione occupazionale poichè garantisce soltanto la grande impresa. È infatti ingiusta l'esclusione delle medie e delle piccole aziende che, nei periodi più bui attraversati dall'economia del Paese hanno contribuito grandemente al benessere generale. Il Governo deve pertanto sforzarsi di trovare una soluzione più equa per sanare un'ingiustizia che l'oratore ritiene inaccettabile come parlamentare e come cittadino.

Il senatore MANFROI, pur sottolineando il proprio giudizio negativo sul provvedimento in esame, ritiene tuttavia necessario il proseguimento del suo *iter*, se non altro per dar corpo ad un impegno che il Governo si è assunto con i lavoratori delle imprese interessate.

Il relatore GIUGNI fa presente che l'inserimento dell'accordo sottostante al provvedimento in esame in un altro disegno di legge non significa affatto che il testo debba rimanere identico a quello attuale. Si tratta infatti di ricercare una soluzione più razionale che non costituisca un allungamento indiscriminato del periodo di cassa integrazione per imprese che progettano per di più la chiusura degli impianti. Sottolineata inoltre la scarsa conoscenza che la Commissione ha della concreta situazione occupazionale nel Paese, auspica che l'ufficio di presidenza della Commissione stessa si esprima quanto prima sulla possibilità di un'audizione sull'argomento del Ministro del lavoro e sulla possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva ad hoc. Migliori elementi di conoscenza, infatti, permetterebbero alla Commissione di agire con più adeguata consapevolezza e maggiore autonomia.

Prende quindi la parola il sottosegretario PRINCIPE che premette come sia dovere del Governo quello di chiedere la conversione del decreto-legge in titolo. Ribadisce tuttavia la disponibilità a vagliare altre soluzioni e a concedere ulteriori tempi di riflessione prima della conversione definitiva del provvedimento, impegnandosi in ogni caso alla sua reiterazione qualora dovesse decadere.

Il senatore COVIELLO, dopo aver fatto presente che sul tema non esistono ancora univoche posizioni delle parti sociali, sottolinea la necessità di avere maggiori elementi di valutazione su tutta la materia.

La senatrice PELLEGATTI dichiara che, qualora si decidesse di procedere nell'esame del provvedimento, il suo Gruppo avrebbe elaborato una serie di emendamenti da presentare in Assemblea, in considerazione del mutamento della situazione intervenuto dopo l'emanazione del decreto-legge in questione. Tali emendamenti sarebbero volti ad allargare la possibilità di cassa integrazione a molte imprese che, nel frattempo, si sono trovate in condizioni assai difficili. Ricorda a tal proposito che vi sono ormai settantamila lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e ribadisce che a tale problema si dovrà comunque dare soluzione.

Il Relatore ritiene che proprio gli argomenti appena ricordati dalla senatrice Pellegatti farebbero propendere per la ricerca di una soluzione più meditata del problema e di una eventuale maggiore estensione della mobilità e degli interventi a sostegno del reddito.

La senatrice PELLEGATTI non rinuncia comunque ad esprimere le sue riserve su una ipotesi di rinvio.

Su proposta del presidente GIUGNI, la Commissione delibera quindi, a maggioranza, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per consentire un ulteriore approfondimento della materia.

La seduta termina alle ore 17.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876): parere favorevole con osservazioni:

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877): parere favorevole;

alla 12ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (874): parere favorevole condizionato.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, le seguenti deliberazioni sugli atti di seguito indicati:

alla 8ª Commissione permanente:

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 72 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per il recepimento della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: osservazioni e proposte.

alla 12ª Commissione permanente:

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, per il recepimento della direttiva 89/437/CEE sui problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti: osservazioni e proposte;

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, per il recepimento della direttiva 90/496/CEE concernente l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari: osservazioni e proposte;

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, per il recepimento della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti: osservazioni e proposte;

Schema di regolamento di cui alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina: osservazioni;

Schema di regolamento di cui alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di

polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina: osservazioni;

Schema di regolamento di cui alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza da Paesi terzi: osservazioni e proposte;

Schema di regolamento di cui alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova: osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 9

Parere al Presidente – ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento – in merito alla disciplina delle sottoscrizioni delle mozioni di sfiducia al Governo.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

- I. Esame del seguente documento:
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Garraffa (Doc. IV, n. 45).
- II. Seguito dell'esame del seguente documento:
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Compagna (Doc. IV, n. 53).

COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali) (11ª - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 9,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- COMPAGNA. Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TOSSI BRUTTI ed altri. -Abrogazione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GUZZETTI ed altri. Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COMPAGNA ed altri. Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MAISANO GRASSI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentare (419).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PONTONE. Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).

III. Esame dei disegni di legge:

- LIBERTINI ed altri. Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992).
- GUALTIERI ed altri. Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MURMURA. Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).

SAPORITO ed altri. – Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- GUALTIERI ed altri. Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).
- II. Esame del disegno di legge:
- CHERCHI ed altri. Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 10

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 89/667/ CEE in materia di società a responsabilità limitata con unico socio.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- RIZ ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (746).

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- COMPAGNA. Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).

- PREIONI. Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).

II. Esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- SMURAGLIA ed altri. Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).
- PROCACCI ed altri. Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151).
- CONDORELLI ed altri. Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 11

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738).
- Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale (734).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (692).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Cuneo.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Puglia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Puglia.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.).
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Trieste Fondazione.

- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.
- Proposta di nomina del Presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Ferrara.
- Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Lucca.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Lucca.
- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di San Miniato.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di San Miniato.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Cassa di risparmio di Prato.
- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Ente Cassa di risparmio di Prato.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Perugia.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Rimini.
- Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Lombardia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Lombardia.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 9,30

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport – profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Ministro della pubblica istruzione.

Materie di competenza

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ZECCHINO ed altri. Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (784).
- Deputati ANIASI ed altri. Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (856) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIZZO ed altri. Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (40).
- ZOSO ed altri. Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (498).
- NOCCHI ed altri. Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le Università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (514).

III. Esame del disegno di legge:

- SAPORITO ed altri. Riordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica (714).
- IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- GARRAFFA ed altri. Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e
 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- BO ed altri. Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (773).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 10,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

 CAPPELLI ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643). CAPPELLI ed altri. – Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di San Remo.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale della zootecnia di Roma.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

 LOBIANCO ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226). - Deputati BRUNI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA (10a)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 10 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
- BALDINI ed altri. Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana.

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali in merito all'esecuzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione (833).

- SMURAGLIA ed altri. Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (530).
- SMURAGLIA ed altri. Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (874).

In sede deliherante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- SIGNORELLI ed altri. Disciplina dei trapianti di cornea (439).
- CONDORELLI ed altri. Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458).
- GARRAFFA ed altri. Regolamentazione degli espianti e dei trapianti di cornea (497).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

 CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per il recepimento della direttiva n. 90/429/
 CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina.
- Schema di regolamento per il recepimento della direttiva n. 90/539/
 CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame ed uova da cova.
- Schema di regolamento per il recepimento della direttiva n. 90/426/
 CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza da Paesi terzi.
- Schema di regolamento per il recepimento della direttiva n. 89/556/
 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 10

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- LIBERTINI ed altri. Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (141).
- BONO PARRINO ed altri. Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (453).
- ANDREINI ed altri. Norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie (470).
- GOLFARI ed altri. Istituzione del catasto delle aree edificabili e disciplina generale dell'espropriazione a fini di pubblico interesse (767).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 9,30

Sui lavori della Giunta

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sullo svantaggio competitivo determinato dalla regolamentazione economica italiana nel quadro del Mercato unico europeo.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877).

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 8,30 e 16

ALLE ORE 8,30

Audizione del senatore Giulio Andreotti, in qualità di ex Presidente del Consiglio dei ministri.

ALLE ORE 16

Audizione dell'ammiraglio Fulvio Martini, ex direttore del SISMI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria

Mercoledì 20 gennaio 1993, ore 15

Valutazione dell'attività svolta e programma di lavoro.

			·	
			•	
ļ				
	·			